

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 28_2026

Ai Produttori interessati

AI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)
LORO SEDI

All' A.G.R.E.A
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
PEC: agea@postacert.regione.emilia-romagna.it

All' A.R.T.E.A.
Via Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
PEC: artea@cert.legalmail.it

All' A.V.E.P.A
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
PEC: protocollo@cert.avepa.it

All' Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
PEC: opr@pec.regione.lombardia.it

All' APPAG Trento
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
PEC: appag@pec.provincia.tn.it

All' ARCEA
Via E.Molè
88100 CATANZARO
PEC: protocollo@pec.arcea.it

All' ARPEA
Via Bogino, 23
10123 TORINO
PEC: protocollo@cert.arpea.piemonte.it

All'OP della Provincia Autonoma di Bolzano OPPAB
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO
PEC: organismopagatore.landeszahlstelle@pec.pro
v.bz.it

All' A.R.GE.A.
Via Caprera 8
09123 CAGLIARI
PEC: arcea@pec.agenziaarcea.it

All' Organismo Pagatore della Regione Friuli Venezia
Giulia
Via Liruti, 22
33100 UDINE
PEC: opr@certregione.fvg.it

E p.c.

Al Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità
Alimentare e delle Foreste
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla Regione Veneto

Capofila per l’Agricoltura
Coordinamento Commissione Politiche agricole
Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168
30121 Venezia (VE)
PEC: area.marketingterritoriale@regione.veneto.it

Al Coordinamento AGEA
Via Palestro, 81
00185 – ROMA
direttore.coordinamento@agea.gov.it

Alla AGEA - Direzione per la gestione, lo
sviluppo e la sicurezza dei sistemi
informativi
Digitaltrasformation@agea.gov.it

Alla Leonardo S.p.A
Piazza Monte Grappa, 4
00195 ROMA
PEC: cybersecurity@pec.leonardo.com

A RTI Lotto 2 - Gara SIAN
Agriconsulting S.p.A.
Via Vitorchiano n. 123
00189 ROMA

Oggetto: DM 22 dicembre 2025 n. 0688617 - Decreto interministeriale recante “Criteri e modalità di attuazione del Fondo per la sovranità alimentare. Annualità 2025 e 2026.” – Campagna 2025 – interventi di cui all’art. 3 comma 2 lett. e).

1. PREMESSA

Il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2025 n. 0688617, "Criteri e modalità di attuazione del Fondo per la sovranità alimentare. Annualità 2025 e 2026." – Campagna 2025 – interventi di cui all'art. 3 comma 2 lett. e." con il fine di sostenerne lo sviluppo e gli investimenti, ha ripartito i fondi disponibili su filiere ritenute strategiche, privilegiando quelle che si adattano alla possibilità di sottoscrizione di contratti di filiera, in modo da moltiplicare l'effetto dello stanziamento pubblico, attraverso la stabilizzazione dei rapporti tra agricoltori e trasformatori.

Il modello prevede uno stanziamento che ammonta per la campagna 2025 e 2026 a 23.750.000 euro, di cui 4,75 milioni di euro per la filiera carni bovine collegate alla linea "vacca-vitello" e delle carni bovine SQNZ e IGP.

Il decreto ministeriale definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 424 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, e disciplina le modalità di concessione dell'aiuto con la finalità di:

- a) sostenere le produzioni di alcuni cereali e proteaginose di base per rafforzare il sistema agricolo a fronte dell'aumento dei costi;
- b) valorizzare i contratti di filiera, anche con i soggetti attivi nel settore del commercio, nei comparti maidicolo, delle proteine vegetali (legumi e soia) del frumento tenero, dell'orzo, delle carni bovine collegate alla linea "vacca-vitello" e delle carni bovine SQNZ e IGP.

Gli aiuti concessi in conformità al decreto stesso sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi del Regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Le presenti istruzioni operative dispongono le modalità attuative per la richiesta e l'erogazione dell'aiuto limitatamente agli interventi relativi alle colture di cui all'art. 3 comma 2 lett. e) del DM 22 dicembre 2025 n. 0688617.

2. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO: DISCIPLINA DEGLI IMPEGNI DI COLTIVAZIONE E DEI CONTRATTI DI FILIERA.

Possono accedere all'aiuto le imprese agricole che:

- a) risultino iscritte al registro delle imprese e all'anagrafe delle aziende agricole, attraverso il Fascicolo Aziendale, entro la data di decorrenza del termine di presentazione della domanda di aiuto;

- b) risultino essere “operatori” (detentori) in Banca Dati Nazionale zootecnica del Sistema Informativo Veterinario (BDN) di allevamenti di bovini di razze da carne o a duplice attitudine (orientamento produttivo da carne o misto) con tipologia produttiva “linea vacca.-vitello” di età compresa tra i 6 ed i 24 mesi nati, allevati in Italia e presenti in stalla entro la data di decorrenza del termine di presentazione della domanda di aiuto con ovvero carni di bovini nati e allevati secondo i Disciplinari del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia (SQNZ) o IGP e presenti in allevamento di età compresa tra i 6 ed i 24 mesi alla data del 31 dicembre 2025 aggiornati in BDN entro la decorrenza del termine di presentazione della domanda di aiuto;
- c) siano aderenti da almeno un triennio a Organizzazioni di produttori riconosciute oppure ad un Consorzio di tutela riconosciuto oppure abbiano sottoscritto, entro la data di decorrenza del termine di presentazione della domanda di aiuto, contratti di filiera di durata almeno triennale, ai sensi del DM 22 dicembre 2025 n. 0688617, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, o che sottoscrivano contratti di filiera di durata almeno triennale con imprese di trasformazione/ ingrasso/ macellazione/ commercializzazione.

L’adesione all’Organizzazione di produttori riconosciute oppure ad un Consorzio di tutela riconosciuto oppure il Contratto di filiera ovvero l’impegno di conferimento dei capi – nel caso di cui alla prima frase del successivo paragrafo 3 – deve essere sottoscritto dal Soggetto beneficiario, deve essere allegato alla Domanda di aiuto. In quest’ultimo caso, le imprese richiedenti devono aderire ad un impegno di conferimento dei capi di durata annuale che deve essere desumibile dal contratto di filiera.

Per “data di decorrenza del termine di presentazione della di aiuto” si intende il primo giorno utile che apre il periodo di presentazione e cioè **il 27 marzo 2026**. In tal senso, la verifica del requisito di iscrizione al registro delle imprese ed all’anagrafe delle aziende agricole, svolta attraverso il Fascicolo Aziendale, viene effettuata con riferimento a tale data.

Fanno eccezione i casi di cui al successivo paragrafo 3 primo capoverso.

L’Organizzazione di produttori riconosciute ed i Consorzio di tutela riconosciuti sono di seguito riportati:

1. Organizzazione Produttori bovini da carne della Sicilia – Soc. Coop. Agr. OP SICILIA scarl (OP)
Codice Fiscale: 06798410822;
2. ASSOBOVINI Codice Fiscale: 02994010342 (OP);
3. UNICARVE s.c.a.r.l. Codice Fiscale: 02122450287 (OP);

4. Azove Soc. Agr. Coop. Codice Fiscale: 03345130284 (OP);
5. Cooperativa Zootecnia Scaligera (COOP. ZOOT. SCALIGERA SOC. AGRICOLA) (OP) Codice Fiscale: 00976860239;
6. Cooperativa Produttori Arborea (OP) Codice Fiscale: 00042360958;
7. Soc. Coop. BOVINITALY S.c.a r.l. Codice Fiscale: 02958390540;
8. OP APZ CROTONE Codice Fiscale: 81006420798;
9. BOVINMARCHE - Allevatori marchigiani società cooperativa consortile agricola in sigla Bovinmarche S.C.C.A. Codice Fiscale: 93018000427;
10. A.O.P. ITALIA ZOOTECNICA - Associazione di organizzazioni produttori bovini da carne e carne bovina società cooperativa agricola a responsabilità limitata Codice Fiscale: 09761311001;
11. Organizzazione Produttori Vitelli Di Marca Tricolore società cooperativa agricola a responsabilità limitata (OP) Codice Fiscale: 04864410263;
12. Organizzazione Produttori del Vitellone Di Marca Tricolore società cooperativa agricola a responsabilità limitata (OP) Codice Fiscale: 04864400264;
13. LE CARNI PUGLIESI - SOCIETA' CONSORTILE AGRICOLA A R.L. Codice Fiscale: 07410290725.

3. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO: FORME ASSOCIATIVE E SOGGETTI INTERMEDI FRA IMPRESA PRIMARIA ED IMPRESE DI TRASFORMAZIONE/ INGRASSO/ MACELLAZIONE/ COMMERCIALIZZAZIONE

Nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da una cooperativa, un consorzio agrario o un'organizzazione di produttori riconosciuta, il contratto stesso deve essere integrato da copia dell'impegno/contratto di conferimento dei capi tra la cooperativa, il consorzio agrario e l'organizzazione di produttori e l'impresa agricola socia, richiedente l'aiuto. Tale impegno/contratto di conferimento capi deve fare riferimento allo specifico contratto di filiera e può avere durata annuale. Sulla nozione di contratto di filiera di durata almeno triennale, si considerano ammissibili anche i contratti di filiera con clausola di tacito rinnovo sine die.

In particolare, il contratto di filiera può essere sottoscritto tra:

- a) imprenditore agricolo e impresa di trasformazione/ ingrasso/ macellazione/ commercializzazione;
- b) cooperativa, consorzio agrario o organizzazione di produttori riconosciuta e impresa di trasformazione/ ingrasso/ macellazione/ commercializzazione. In questo caso poiché l'imprenditore agricolo non sottoscrive il contratto di filiera direttamente con l'impresa controparte nel contratto, i soggetti intermedi devono rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la relazione causale tra l'impegno di conferimento dei capi sottoscritto con il produttore agricolo, singolo o associato, e il/i contratto/i con l'impresa di trasformazione e/o commercializzazione (allegato A). L'impegno di conferimento dei capi, sottoscritto dall'imprenditore agricolo con la cooperativa, consorzio agrario o organizzazione di produttori riconosciuta, diventa l'elemento di controllo e di collegamento tra il consorzio/cooperativa nel/i contratto/i di filiera con il/i soggetto/i della trasformazione/ ingrasso/ macellazione/ commercializzazione.

4. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO: MASSIMALI PER LA FILIERA ZOOTECNICA

Il Contratto di filiera o l'impegno/contratto di conferimento dei capi sottoscritto dal richiedente l'aiuto deve essere stipulato entro la data di decorrenza del termine di presentazione della domanda di aiuto, e deve indicare il numero dei capi della filiera zootecnica oggetto dello stesso.

Si precisa che il contratto di filiera o l'impegno/contratto di conferimento dei capi sottoscritto dal richiedente l'aiuto deve indicare il numero dei capi della filiera zootecnica oggetto dello stesso. Si intende che il periodo di validità decorre dalla data di stipula del contratto di filiera o impegno /contratto di conferimento.

Parimenti, il numero dei capi ammissibili è determinato dal minore tra il numero di capi contrattualizzati e la consistenza risultante dalla BDN alla data del 31 dicembre 2025 con data richiesta 13 marzo 2026.

Nel caso di adesione ad un'Organizzazione di produttori riconosciuta o ad un Consorzio di tutela riconosciuto, il numero dei capi ammissibili è determinato dal minore tra il numero di capi risultante dalla BDN alla data del 31 dicembre 2025 ed il numero dei capi validati dall'Organizzazione di produttori riconosciuta o dal Consorzio di tutela riconosciuto a cui ha aderito l'impresa di allevamento.

Gli aiuti relativi alla linea "vacca-vitello" non sono cumulabili con quelli richiesti "secondo un Disciplinare riconosciuto nell'ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia" (cfr. quadro B del modello di domanda riportata in Allegato B), pertanto i capi relativi ad un codice allevamento ASLL potranno essere richiesti per una sola linea di aiuto.

5. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO: SUBENTRI PER TRASFERIMENTO DELLA

TITOLARITA' AZIENDALE

Per quanto riguarda il caso del trasferimento d'azienda, si conferma la possibilità per il cessionario di subentrare nel 2025 a un contratto di filiera stipulato dal cedente nel 2024. L'art. 2558 c.c., infatti, stabilisce che *«se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale»*.

Si ritiene pertanto che, nel caso in cui, in corso di esecuzione di un contratto di filiera, si verificano modifiche dell'assetto contrattuale di natura soggettiva e, cioè, dal punto di vista delle parti contraenti per subentro, il contratto, ferma restando la pertinenza degli obiettivi sottesi ai contratti filiera come stabiliti dall'art. 1, comma 1, lett. a) del 22 dicembre 2025 n. 0688617, continua ad avere efficacia, unitamente al connesso impegno di allevamento.

Si ritiene invece che ulteriori e differenti modifiche all'assetto contrattuale, quali il cambio della destinazione del prodotto ovvero la cessazione dell'attività di trasformazione e/o di commercializzazione che incidono sul mantenimento dell'impegno di coltivazione determinano il venir meno di uno dei presupposti per l'accesso al regime di sostegno oggetto delle presenti istruzioni operative.

È fatto obbligo ai richiedenti di comunicare tempestivamente via PEC ad AGEA ogni modifica di qualsiasi tipo dei contratti di filiera sottoscritti ed allegati alle domande di aiuto: nella comunicazione dovrà essere indicato tassativamente il numero di domanda connesso al contratto oggetto della stessa.

6. DETERMINAZIONE DELL'AIUTO

Per la campagna 2025 è concesso alle imprese agricole che si impegnano, attraverso il Contratto di filiera, al conferimento di capi, "operatori" di allevamento, entro il 31 dicembre 2025 della domanda di aiuto, un aiuto pari a:

- a) 100 €/capo bovino di razze da carne o a duplice attitudine (orientamento produttivo in BDN "carne" o "misto") che sia:
 - i. Nato ed allevato in Italia nel rispetto della linea "vacca-vitello" (tipologia produttiva; in BDN "linea vacca-vitello");
 - ii. presente in allevamento alla data di decorrenza del termine iniziale del periodo di presentazione della domanda di aiuto (13 marzo 2026);
 - iii. che abbia un'età di almeno 6 mesi, ma non abbia superato i 24 mesi di vita alla data del 31 dicembre 2025;

- b) 40 €/capo bovino di razze da carne o a duplice attitudine (orientamento produttivo in BDN “carne” o “misto”) secondo un Disciplinare riconosciuto nell'ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia o IGP che sia:
- i. nato ed allevato in Italia (tipologia produttiva in BDN “diverse tipologie produttive”, “ingrasso”, “vitello a carne bianca”);
 - ii. presente in allevamento alla data di decorrenza del termine iniziale del periodo di presentazione della domanda di aiuto (13 marzo 2026);
 - iii. che abbia una età di almeno 6 mesi, ma non abbia superato i 24 mesi di vita alla data del 31 dicembre 2025.

L'importo unitario dell'aiuto è determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati ed il numero totale di capi per la quale è stata presentata domanda di aiuto.

La dotazione finanziaria massima complessiva per entrambe le filiere oggetto di sostegno è di 4,75 milioni di euro: in caso di superamento delle disponibilità complessive, l'OP AGEA procederà ad applicare una riduzione dell'aiuto previsto mediante l'adozione del taglio lineare.

Le disponibilità potranno essere integrate da eventuali economie sugli stanziamenti destinati a una delle altre filiere di cui all'articolo 3, comma 3 del DM 22 dicembre 2025 n. 0688617.

7. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO

L'Organismo Pagatore AGEA rende disponibile al richiedente, esclusivamente tramite il CAA mandatario, un modulo precompilato contenente le informazioni anagrafiche del richiedente, acquisite dal Fascicolo Aziendale e dalla BDN per quanto concerne gli allevamenti, necessarie per consentire di presentare una domanda di aiuto e, per ciascuna filiera, riportando nei quadri del modello di domanda (riportata in allegato B) “quadro B” per la filiera delle carni bovine - vacca-vitello e “quadro C” per la filiera delle carni bovine – SQNZ o IGP le seguenti informazioni:

- 1) numero totale degli allevamenti presenti in BDN e dei relativi capi per i quali è possibile richiedere l'aiuto in quanto, nati allevati in Italia, presenti in allevamento nella fascia di età compresa tra 6 e 24 mesi (per il quadro B) / presenti in allevamento nella fascia di età compresa tra 6 e 24 (per il quadro C), alla data del 31 dicembre 2025 e presenti in allevamento entro la data di decorrenza del termine di presentazione della domanda di aiuto. Nel caso di adesione ad una Organizzazione di produttori riconosciuta o ad un Consorzio, deve essere selezionata l'Organizzazione di produttori od il Consorzio

indicati nel paragrafo 2 e la data di adesione allegando il relativo contratto di adesione;

- 2) tabella riportante per ciascun allevamento i singoli capi presenti in BDN per i quali può essere richiesto l'aiuto. Per il quadro C è necessario indicare il sistema SQNZ o IGP cui aderisce.

I Valori ammessi sono:

1. Consorzio Sigillo Italiano,
 2. COALVI, certificato SQNZ della razza piemontese e fassone di razza piemontese
 3. Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale (IGP)
 4. Altro specificando l'ente SQNZ
- 3) numero dei capi per i quali è stato stipulato il contratto di filiera nel caso in cui l'impresa di allevamento non abbia aderito ad un'Organizzazione di produttori riconosciuta o ad un Consorzio riconosciuto.

Il richiedente deve completare la compilazione dei suddetti quadri inserendo le seguenti informazioni relative al contratto di filiera quali:

1. il CUAА dell'impresa di trasformazione/ ingrasso/ macellazione/ commercializzazione;
2. l'eventuale presenza del CUAА della cooperativa ovvero consorzio agrario ovvero organizzazione di produttori riconosciuta, nel caso in cui il contratto di filiera sia stipulato indirettamente dal richiedente;
3. la data di sottoscrizione del contratto di filiera nel formato GG/MM/AAAA;
4. la "data di decorrenza" del contratto di filiera nel formato GG/MM/AAAA;
5. la "data di scadenza" del contratto di filiera nel formato GG/MM/AAAA;
6. gli estremi del contratto: identificativo assegnato dal sistema al momento del caricamento del contratto di filiera nella presentazione dell'atto;
7. il numero di capi contrattualizzati nel contratto di filiera/impegno di conferimento.

Alla Domanda di aiuto, in funzione del tipo di Contratto di filiera, sono allegati i seguenti documenti che

vengono conservati in copia nel fascicolo cartaceo della domanda presso il CAA di appartenenza:

- copia del Contratto di filiera sottoscritto dall'imprenditore agricolo con l'industria nel caso della fattispecie a) di cui al precedente paragrafo 2;
- copia dell'impegno/contratto di conferimento dei capi tra la cooperativa, il consorzio agrario o l'Organizzazione di Produttori e l'impresa agricola socia contenente i riferimenti al Contratto di filiera, sottoscritto dall'imprenditore agricolo associato (cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori), nel caso della fattispecie b di cui al precedente paragrafo 2.

Il produttore effettua la presentazione della domanda sul portale www.sian.it, con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola che utilizza le procedure e la modulistica rilasciata dal SIAN, necessarie alla compilazione della domanda, rese disponibili presso lo stesso CAA.

Come riportato nel quadro K del modello di domanda il beneficiario, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

8. TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal **27 marzo 2026 e fino al 30 aprile 2026**.

9. EROGAZIONE DEGLI AIUTI

Il pagamento è versato ai beneficiari al termine dei controlli istruttori di ammissibilità e a quelli previsti dal successivo paragrafo 10 e previsti dalle seguenti disposizioni:

- a) comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23;
- b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- c) articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- d) articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

10. CONTROLLI

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata:

- verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità;

- determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente.

10.1. Verifiche di ammissibilità

La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede l'esecuzione dei seguenti controlli:

1. che il richiedente l'aiuto abbia un fascicolo aziendale aggiornato e che sia presente nel registro delle imprese (tramite il fascicolo aziendale);
2. verifica dell'esistenza e della congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
3. verifica dell'unicità della domanda di pagamento;
4. verifica della presenza della certificazione bancaria inerente al codice IBAN;
5. che i capi richiesti siano destinate alle finalità specificamente indicate negli articoli 1 e 4 del DM 22 dicembre 2025 n. 0688617e smi;
6. che l'agricoltore abbia stipulato un contratto di filiera di durata almeno triennale;
7. verifica che i medesimi allevamenti non siano richiesti da più beneficiari.

Le domande sulle quali sono evidenziate irregolarità sono considerate non ammissibili all'aiuto. L'aiuto è concesso ai soggetti per i quali non sono presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo Pagatore AGEA.

11. COMUNICAZIONI

L'Organismo Pagatore AGEA è tenuto all'esecuzione delle comunicazioni di seguito riportate.

A. comunicazione al richiedente:

- del riconoscimento dell'aiuto e dell'importo effettivamente spettante;
- in caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10/bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

B. trasmissione al Ministero il numero complessivo delle domande ricevute, il totale dell'importo richiesto, anche suddividendolo per area geografica, rendendo disponibile l'elenco dei Soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto concesso, entro il 30 aprile di ogni anno successivo all'anno di riferimento:

12. MODALITA' DI PAGAMENTO

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN che sia corretto, collegato ad un conto corrente attivo e che non sia dichiarato in più di un fascicolo aziendale secondo le disposizioni previste nella pertinente normativa AGEA in materia di controlli sui codici IBAN (AGEA.2010.UMU.953 del 28 maggio 2010, AGEA.UMU.2010.815 del 28 aprile 2010, AGEA.UTU.2016.181 del 26 febbraio 2016, AGEA.UTU.2016.330 del 28 aprile 2016, AGEA Prot. N. 0015526 del 05.07.2016)

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.” Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”.

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente,

l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore dell'Organismo Pagatore

Christian Patti

Allegato 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Allegato 1.1 Base giuridica dell'Unione europea

- -Reg. (UE) n. 1408/2013 e n. 1407/2013 - Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
- Reg. (UE) 651/2014 - Regolamento della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
- Reg. (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. Pubblicato nella G.U.U.E. 22 febbraio 2019, n. L 51 I.
- Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Allegato 1.2 Base giuridica Nazionale (suddivisa in sezioni per argomenti)

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, recante «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

- Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999;
- Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;
- Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato;
- DM 19 maggio 2020 - Definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli

Publicato nella Gazz. Uff. 22 giugno 2020, n. 156.

- DM del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 dicembre 2022, n. 646632, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2023, che istituisce il Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia e stabilisce le Linee Guida per la redazione dei Disciplinari di produzione afferenti al Sistema affinché vengano riconosciuti e autorizzati dal Ministero;
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;
- Legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative;
- DM 9 agosto 2023, n.417171 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GU n.221 del 21-9-2023) - Criteri e modalità di attuazione del Fondo per la sovranità alimentare;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 concernente regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a

norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

- Direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;
- DM 22 dicembre 2025 n. 0688617 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - "Criteri e modalità di attuazione del Fondo per la sovranità alimentare. Annualità 2025 e 2026."

Fascicolo Aziendale

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla "semplificazione della gestione della PAC";
- D.M. 1° marzo 2021 - Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
- Circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023 - Disciplina relativa al fascicolo aziendale;
- Istruzioni Operative n. 90 del 3 ottobre 2023 - Gestione del Fascicolo Aziendale, indicazioni in merito alla Politica Agricola Comune per la campagna 2023 – 2027;
- Circolare AGEA n. 21371 del 14 marzo 2024 – Domanda unificata interventi SIGC a superficie, fascicolo aziendale e nuovo SIPA a partire dalla campagna 2024. Atto unico;
- Istruzioni Operative n. 26 del 18 marzo 2024 – Gestione del Fascicolo Aziendale campagna 2024.
- Circolare AGEA n. 96325 del 19 dicembre 2024 – Aggiornamento della Circolare Agea 2024.21371 del 14 marzo 2024 – Domanda Unificata, domanda PSR a superficie vecchia programmazione 2025 e Piano di coltivazione grafica. Atto unico
- Istruzioni Operative n. 142 del 20 dicembre 2024 – Disciplina relativa al fascicolo aziendale per la campagna 2025 – modificazioni e integrazioni alle Istruzioni Operative AGEA n. 26 del 18 marzo 2024.

Documentazione antimafia

- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136

- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni
- Istruzioni operative Agea n. 3 Prot. n. ORPUM.2018.0004464 del 22 gennaio 2018 - Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - Procedura per la verifica antimafia.
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21;
- Note AGEA prot. ORPUM n. 32154 e n. 33049 del 15 aprile 2022 – D.lgs. 159/2011 – procedura ordinaria acquisizione documentazione antimafia;
- Circolare AGEA prot. n. 47307 del 16 giugno 2022 – Interdittiva positiva antimafia – seguito nota AGEA prot. 24017 del 21.03.2022;
- Circolare AGEA prot. n. 47307 del 16 giugno 2022 – Interdittiva positiva antimafia – seguito nota AGEA prot. 24017 del 21.03.2022;
- Nota del ministero dell'interno prot. 007541 del 13 giugno 2025 (prot. AGEA n. 47942 del 13 giugno 2025) avente ad oggetto “richiesta di parere in merito alla soglia da applicare agli interventi finanziati dal fondo FEAGA e FEASR ai sensi del d.lgs. 159/2011”;
- lettera di AGEA coordinamento agli OPR avente ad oggetto” Richiesta di parere in merito alla soglia da applicare agli interventi finanziati dal fondo FEAGA e FEASR ai sensi del d.lgs. 159/2011” in cui viene precisato che nel caso di erogazioni di fondi europei e nazionali destinati ad aiuti zootecnici ovvero non connessi alla disponibilità di un terreno agricolo - soccorrendo il disposto di cui all'art. 91, comma 1, lett. b) - l'acquisizione della certificazione antimafia è prevista nel caso di erogazioni di importi superiore a 150.000 €.

Registro Aiuti di Stato

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato.
- Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

Durc (documento unico regolarità contributiva)

- Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Art. 4. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva
- Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- Istruzioni Operative n. 84 del 9 settembre 2021 - Legge 20 marzo 2014, n. 34 – Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva – Integrazione documentale
- Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- Circolare AGEA n. 79339 del 24 novembre 2021 - Pagamenti di aiuti comunitari e nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
- Nota AGEA prot. ORPUM 5813 del 27 gennaio 2022 – Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”. Pagamenti di aiuti nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. Ulteriori precisazioni

Regolarità fiscale

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

Allegato 2 Ulteriori controlli ai fini del pagamento dei saldi

Allegato 2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23)

In attuazione del Reg. (UE) n. 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013, (aiuti “de minimis” nel settore agricolo), l’aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell’importo massimo di 50.000 euro, nell’arco di tre anni. Pertanto, se il richiedente ha già ricevuto aiuti ai sensi del regolamento «de minimis» agricolo negli ultimi tre anni, compreso quello in corso al momento della concessione dell’aiuto, l’importo non è concesso. In applicazione dell’articolo 5 del Reg. (UE) n. 2024/3118 sopra citato, inoltre, l’aiuto medesimo è sottoposto alla soglia massima di 300.000 euro complessivamente ricevuti anche per aiuti non agricoli ai sensi del regolamento «de minimis» previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2831.

L’Organismo pagatore AGEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115¹.

Le domande pervenute all’Organismo Pagatore AGEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti¹ secondo la procedura di seguito riportata:

1. verifica del livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente, tenuto conto degli aiuti de minimis complessivamente percepiti nel triennio da ciascun richiedente; si devono considerare gli aiuti de minimis già ottenuti non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma anche da tutte le imprese che insieme ad esso costituiscono un’impresa unica ²;

¹ Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, entrato in vigore il 12 agosto 2017.

Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l’art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell’agricoltura e della pesca per i quali operano i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite

² s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

2. determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente ed eventuale applicazione del taglio lineare;
3. registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti.

L'aiuto non può essere concesso qualora l'importo dell'aiuto non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato.

Visura Deggendorf

L'articolo 46 della legge 234/2012 e s.m.i. stabilisce che nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti dalla Commissione europea illegali e incompatibili, che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del Reg. (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, ciascun Soggetto concedente, per le verifiche sul rispetto della regola Deggendorf, è tenuto ad avvalersi del Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

Ai fini delle verifiche in questione, il Registro rilascia un'apposita "Visura Deggendorf", che consente di accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientri o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.

Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.M. n. 115/2017, la Visura Deggendorf è generata nell'ambito delle verifiche propedeutiche alla "concessione" dell'aiuto di Stato o dell'aiuto SIEG (in sede, pertanto, di registrazione dell'Aiuto individuale) e deve sempre essere effettuata dal Soggetto concedente nell'ambito delle verifiche propedeutiche all'"erogazione" degli aiuti.

Allegato 2.2 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

AGEA, ai fini del pagamento dell'aiuto, effettua le verifiche previste dall'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 "le amministrazioni precedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere" sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

L'art. 45 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 prevede che in sede di pagamento degli aiuti

comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi.

La Circolare AGEA dell'Area Coordinamento n. 79339 del 24 novembre 2021 chiarisce che la modifica legislativa di cui all'art. 45 del citato decreto interviene con intenti di semplificazione nelle modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese agricole attraverso l'equiparazione delle relative verifiche, ai fini dell'erogazione degli aiuti nazionali da parte degli organismi pagatori, a quelle già in essere previste per l'erogazione degli aiuti comunitari.

Pertanto, la verifica delle regolarità contributiva viene effettuata con la compensazione operata con riguardo agli importi risultanti nel Registro nazionale debitori comunicati dall'INPS sulla base degli interscambi dati informatici già in uso per gli aiuti comunitari.

[Allegato 2.3 Pagamenti superiori a € 5.000 \(articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602\)](#)

Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

[Allegato 2.4 Documentazione Antimafia \(articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159\)](#)

L'erogazione degli aiuti è subordinata all'inserimento nel SIAN entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle domande, delle dichiarazioni sostitutive di notorietà finalizzate alla richiesta della certificazione antimafia ai fini dell'esecuzione della relativa verifica antimafia laddove previsto.

Per le domande di pagamento di aiuti nazionali calcolate in base a terreni agricoli di importo superiore a 5.000 euro vige l'obbligo di acquisire la comunicazione antimafia; qualora le somme siano superiori a 150.000 euro è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia.

Il rilascio della documentazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca

dati nazionale unica (BDNA) quando non emerge a carico dei soggetti ivi censiti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (ovvero anche il tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, nell'ipotesi di informazione antimafia). Nei casi, invece, di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis, e dell'art. 92, commi 2 e 3, la documentazione antimafia è rilasciata:

1. dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la propria sede legale;
2. dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all'estero di cui all'art. 2508 c.c.;
3. dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti, indicati nell'art. 83, commi 1 e 2, del Codice, hanno la propria sede, per le società costituite all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

Allegato 3 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per: a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento
---------------------------------	---

	<p>dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi;</p> <p>b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;</p> <p>c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;</p> <p>d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;</p> <p>e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.</p>
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p>

<p>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</p>	<p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
<p>Natura del conferimento dei dati personali trattati</p>	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR (“sensibili”) nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del GDPR (“giudiziari”).</p>
<p>Titolarità del trattamento</p>	<p>Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell’Agenzia pro-tempore.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it</p>

Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell’Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it .
Responsabili del trattamento	I “Titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l., , il Lotto 3-RTI Leonardo S.p.A. (mandataria) - Green Aus S.p.A. - Abaco S.p.A. - HP Enterprise Services Italia S.r.l. - E-GEOS S.P.A., il Lotto 4-RTI E&Y ADVISORY S.p.A. (mandataria) - Accenture S.p.A.
Diritti dell’interessato	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif.Privacy; c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. <p>Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>

	Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.
--	--

INDICE

1. PREMESSA.....	4
2. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO: DISCIPLINA DEGLI IMPEGNI DI COLTIVAZIONE E DEI CONTRATTI DI FILIERA.	4
3. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO: FORME ASSOCIATIVE E SOGGETTI INTERMEDI FRA IMPRESA PRIMARIA ED IMPRESE DI TRASFORMAZIONE/ INGRASSO/ MACELLAZIONE/ COMMERCIALIZZAZIONE	6
4. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO: MASSIMALI PER LA FILIERA ZOOTECNICA.....	7
5. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO: SUBENTRI PER TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' AZIENDALE	7
6. DETERMINAZIONE DELL'AIUTO.....	8
7. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO	9
8. TERMINI DI PRESENTAZIONE	11
9. EROGAZIONE DEGLI AIUTI.....	11
10. CONTROLLI.....	11
10.1. Verifiche di ammissibilità.....	12
11. COMUNICAZIONI.....	12
12. MODALITA' DI PAGAMENTO	12
Allegato 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	15
Allegato 1.1 Base giuridica dell'Unione europea.....	15
Allegato 1.2 Base giuridica Nazionale (suddivisa in sezioni per argomenti)	15
Fascicolo Aziendale.....	17
Documentazione antimafia	17
Registro Aiuti di Stato	19
Durc (documento unico regolarità contributiva).....	19
Regolarità fiscale	19
Allegato 2 Ulteriori controlli ai fini del pagamento dei saldi	20
Allegato 2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23) ..	20

Allegato 2.2 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).....	21
Allegato 2.3 Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602).....	22
Allegato 2.4 Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)	22
Allegato 3 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).....	23